

REGOLAMENTO (CE) N. 481/2001 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2001

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di adeguamento e, in particolare, della parte relativa al protocollo n. 3 dei rispettivi accordi europei conclusi con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, è stato adottato il regolamento (CE) n. 377/2000 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La procedura per l'adozione formale del protocollo di adeguamento, che disciplina gli aspetti relativi agli scambi dell'accordo europeo con la Polonia, non è stata ultimata in tempo per consentire la sua entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2001. È necessario quindi prevedere la proroga, in via autonoma, delle concessioni a favore della Polonia fino al 31 dicembre 2001.
- (3) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, ha codificato le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine

cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 i prodotti originari della Polonia, di cui all'allegato del presente regolamento, sono oggetto di concessioni alle condizioni citate in detto allegato. La tabella 3 dell'allegato elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili alle importazioni di questo paese nella Comunità.

Articolo 2

Se la Polonia non applica più le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 377/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia e della Bulgaria (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).